

ROSS E L'AUTORITA'

FRANCESCO VIOLA

Il mio intento è quello di evidenziare i principali aspetti del concetto di autorità presente in *Direttive e Norme* e di avanzare qualche osservazione critica, che vuole essere un piccolo contributo all'opera, ben più impegnativa, di ricostruzione del concetto di autorità nelle teorie contemporanee del diritto.

Lo sfondo gnoseologico che dobbiamo tenere presente è quello della netta separazione tra conoscenza e volontà. Dualismo — come è noto — comune a Kelsen e a Ross.

« La funzione della conoscenza nella sfera dell'agire può quindi essere definita in questo modo: la conoscenza non può mai *determinare* un'azione, ma assunto un certo motivo (interesse o atteggiamento) essa può *dirigere* l'attività»(1). V'è in ciò un netto rifiuto del concetto di intelletto pratico, su cui Kelsen ha rinnovato le sue spietate critiche fin nel suo ultimo scritto, pubblicato postumo, sulla teoria generale delle norme (2). Questa posizione implica una netta distinzione tra il *perché* dell'azione e il *come* dell'azione, distinzione di cui Ross tiene conto nella analisi delle direttive.

(1) A. Ross, *Diritto e Giustizia*, trad. di G. Gavazzi, Torino, 1965, pp. 282-283.

(2) H. KELSEN, *Allgemeine Theorie der Normen*, herausgegeben von K. Ringhofer und R. Walter, Wien, 1979, pp. 6, 54 e ss., 62 e ss.

Il concetto di autorità viene sviluppato da Ross nell'ambito del problema generale della classificazione delle direttive. Poiché i criteri usati per tale classificazione ovviamente condizionano la trattazione del concetto di autorità e sono a loro volta condizionati dalla teoria del significato di Ross (3), occorre avanzare qualche breve osservazione riguardo a questa teoria.

La classificazione delle proposizioni prescrittive o, secondo la terminologia di Ross, delle *direttive* può essere condotta facendo ricorso o ad un criterio strutturale (4) o ad un criterio che tenga conto dell'intensità dei precetti (5). Una gradazione dell'intensità dei precetti è possibile solo prendendo in considerazione anche le intenzioni di coloro che li emettono e le disposizioni di coloro che li ricevono, nonché la situazione concreta in cui avviene la comunicazione (6). Non vi può essere dubbio che Ross segua quest'ultimo criterio: «la nostra classificazione è basata sulla diversità delle circostanze da cui dipende l'effettività delle direttive. Questa effettività è il potere della direttiva di motivare l'obbedienza» (7).

(3) È noto che in *Direttive e Norme* v'è un radicale mutamento della teoria del significato fino ad accogliere il prescrittivismismo. Cfr. l'*Introduzione* di M. JORI a A. Ross, *Direttive e Norme*, trad. di M. Jori, Milano, 1978, pp. 16 e ss.

(4) Per una classificazione fondata sul criterio strutturale v. N. BOBBIO, *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958, pp. 227-228 e dello stesso, *Norma giuridica*, in *Nuovissimo Digesto italiano*, vol. XI, Torino, 1965, pp. 330-337; cfr. anche E. Di ROBILANT, *Direttiva economica e norma giuridica*, Torino, 1955. In quest'ottica «semantica» bisogna inquadrare anche la classificazione di G.H. VON WRIGHT, *Norm and Action. A logical Enquiry*, London, 1963.

(5) Cfr. G. TARELLO, *Diritti, enunciati, usi*, Bologna, 1974, pp. 261-262.

(6) Su questi aspetti ha richiamato l'attenzione anche M.A. CATTANEO, *Quattro punti*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1967, p. 437.

(7) Ross, *Direttive e Norme*, cit., p. 117.

Fare appello alla situazione in cui una direttiva viene usata significa in realtà far ricorso ad un criterio prammatico. Ross privilegia dunque la dimensione prammatica, quando deve distinguere un tipo di direttiva da un altro. Risogna però ricordare che in *Direttive e Norme* una delle tesi fondamentali sostenute da Ross è che la distinzione tra discorso indicativo e direttivo si colloca, innanzi tutto e principalmente, a livello semantico e da qui poi si riflette su tutti i *livelli* di discorso e, segnatamente, su quello prammatico. Il discorso direttivo ha solitamente una funzione direttiva (8).

Certamente il problema della distinzione tra discorso indicativo e direttivo è diverso dal problema della classificazione delle direttive. Nulla vieta che ci si serva di criteri differenti, trattandosi di problemi differenti, anche se ciò non giova all'unità interna di una teoria generale delle direttive. Ma la difficoltà che suscita il pensiero di Ross non è questa. Piuttosto il modo stesso in cui vengono distinte le direttive tra loro rimette in questione il carattere propriamente «semantico» della separazione tra discorso indicativo e direttivo. Vi sono a nostro parere fondati motivi per ritenere che Ross non tenga sempre ben distinto il problema del significato da quello della funzione e dell'uso delle direttive.

Il contenuto di significato di una direttiva è, secondo Ross, l'idea di azione. Quest'idea di azione è presentata nella direttiva come modello di comportamento, che è il suo argomento non pensato come reale. *L'argomento* è il contenuto di pensiero evocato da una frase. Esso è distinto dall'*idea*, che è il contenuto astratto di significato. L'idea appartiene ad un fenomeno semantico, cioè non dice riferimento al fatto che essa sia o possa essere oggetto di pensiero. L'argomento invece appartiene ad un fenomeno psicologico, nel senso che fa riferimento al mondo privato delle percezioni di qualche de-

(8) *Ibidem*, pp. 129-130.

terminato individuo (9). Ora, la differenza fondamentale tra asserzioni e direttive risiede proprio nel modo di presentare l'argomento, cioè è psicologica più che semantica. Nelle prime infatti l'argomento è pensato come reale, nelle seconde invece come modello di comportamento. Ma, che significa che le direttive presentano un modello di comportamento se non che vengono usate per influenzare un comportamento (10)?

Un modello di comportamento ancora non risolve il problema del riferimento degli enunciati precettivi. Esso ci dice soltanto che le direttive non si riferiscono alla realtà come le asserzioni; ma non ci dice se vi sia e quale sia il riferimento proprio delle direttive. Ross stesso riconosce la difficoltà di formulare una teoria del riferimento degli enunciati del discorso direttivo parallela a quella degli enunciati del discorso indicativo, che si fonda sulle procedure di verifica.

Anche le due coppie semantiche vero-falso e valido-invalido sono profondamente eterogenee né l'oggettività della procedura di verifica ha un corrispettivo nella soggettività della procedura di convalidazione. Basti ricordare che, secondo Ross, l'accettazione della direttiva morale è *costitutiva* della sua validità, mentre l'accettazione dell'asserzione è soltanto dichiarativa della sua verità (11). L'accettazione della direttiva dipende dalla situazione e non dalla scoperta di qualche proprietà intrinseca alla direttiva stessa (12). Il carattere costitutivo dell'accettazione conduce ad incorporare nel concetto stesso di direttiva l'atteggiamento psicologico del fruitore di essa e ciò è un passaggio dal livello semantico a quello prammatico. Per Ross la differenza tra discorso indi-

(9) *Ibidem*, pp. 58-59.

(10) *Ibidem*, p. 88.

(11) *Ibidem*, p. 119.

(12) *Ibidem*, p. 121.

cativo e discorso direttivo risiede negli atteggiamenti psicologici con cui vengono considerati gli argomenti descritti (13). Ma con ciò indubbiamente non si prescinde dall'uso che si fa del discorso.

Nonostante le critiche che Ross rivolge a coloro che confondono la dimensione semantica con quella prammatica (14), è proprio questa confusione che gli deve essere imputata. Ciò spiega perché nella classificazione delle direttive il criterio dell'effettività venga fuori in tutta la sua rilevanza e perchè esso finisca per essere incorporato nella definizione stessa di quelle speciali direttive che Ross chiama 'norme'.

Se ci poniamo dal punto di vista prammatico, possiamo aver riguardo all'uso che fa delle direttive il suo emittente o all'uso che ne fa il ricevente. Poiché Ross è interessato alla effettività della direttiva, saranno gli atteggiamenti psicologici del ricevente quelli più importanti e decisivi. Non basterà considerare il comportamento osservante o l'effettiva esecuzione, ma anche e soprattutto le motivazioni per cui una direttiva è osservata o eseguita. Si è già detto che per Ross il motivo resta estrinseco al modello di comportamento. Da questo punto di vista v'è un elemento comune tra le direttive e le norme tecniche (15). Le direttive di Ross per dirigere presuppongono come le norme tecniche che si sia già motivati ad agire. A chi vuole agire le direttive indicano *come* agire. A differenza delle norme tecniche però non v'è nelle direttive di Ross connessione necessaria tra mezzi e fine.

(13) *Ibidem*, p. 130.

(14) *Ibidem*, p. 132.

(15) Cfr. VON WRIGHT, *Norm and Action*, cit., pp. 9-11. In senso diverso sia da von Wright che da Ross il termine 'direttiva' è usato da SANTI ROMANO e da N. BOBBIO, *Norma*, in *Enciclopedia*, vol. IX, Torino, 1980, p. 888. Bisogna constatare che non v'è un uso uniforme di questo termine e ciò è non di rado causa di malintesi e confusioni.

Dopo aver seminato qualche dubbio sull'autenticità della conversione russiana al prescrittivismo, possiamo ora accostarci più direttamente al nostro tema, la cui trattazione sarà suddivisa in tre parti: 1) Direttive e autorità; 2) Regole giuridiche e autorità; 3) Norme e autorità.

1. *Direttive e autorità*

La classe delle direttive personali comprende le direttive nell'interesse del parlante, quelle nell'interesse dell'ascoltatore e quelle disinteressate (16). Considereremo le prime due.

a) Le *direttive personali nell'interesse del parlante* si distinguono a seconda che la forza motivante consista nella sanzione, nell'autorità o nella solidarietà. La sanzione fa appello ad un interesse del destinatario, la solidarietà ad un interesse comune al parlante e all'ascoltatore. L'autorità fa appello non ad interessi, bisogni, timori o speranze, ma alla fede in una forza superiore valida, indipendentemente da preferenze personali. Si potrebbe dire con linguaggio tradizionale che non fa appello all'utile, ma al bene in sé, ad un valore superiore. È questa una traduzione del dovere kantiano in chiave psicologica. Kant avrebbe parlato di «rispetto» per la legge morale.

Ross sostiene che le direttive motivate dalla *solidarietà* non sono mai comandi (ma richieste, suggerimenti, inviti, suppliche, implorazioni...), perché la loro efficacia dipende dalla gentilezza dell'ascoltatore. Ma ciò è inesatto, perché nulla impedisce che si obbedisca ad un comando per un sentimento di solidarietà. La solidarietà non implica necessariamente l'uguaglianza. Vi può essere solidarietà infatti tra superiore ed inferiore, se sono mossi entrambi dal medesimo fine. Anche la solidarietà dunque, e non solo il timore della sanzione o il rispetto della autorità, può essere un motivo di

(16) Ross, *Direttive e Norme*, cit., pp. 92 e ss.

obbedienza ad un comando. Ciò dimostra quanto la ridefinizione di comando sia in Ross condizionata dalla specificità della motivazione. Per Ross il comando o è un atto d'imposizione dei propri interessi o fa appello al rispetto per l'autorità. Ma ciò implica una restrizione eccessiva delle motivazioni che sostengono un comando.

Indipendentemente da questo rilievo di carattere marginale, bisogna notare che la forza di motivazione non consente una gradazione dell'obbligatorietà delle direttive, perché si dovrebbe distinguere tra il grado di forza o di absolutezza con cui una direttiva viene emessa ed il grado d'incidenza psicologica che essa ha effettivamente. Ross non fa chiaramente questa distinzione, ma passa con disinvoltura dall'uno all'altro aspetto (17). In alcuni casi si può infatti constatare che le richieste e gli inviti sono più efficaci dei comandi. In altri casi le richieste e gli inviti vengono caricati rispetto a comandi di una forza motivante molto maggiore. È impossibile perciò da questi punti di vista elaborare criteri con validità generale che permettano una classificazione delle direttive, essendo estremamente varie le circostanze da cui ne dipende l'effettività.

Osserviamo più direttamente l'autorità come forza motivante.

«A può essere considerato un'autorità da B, nel senso che B ha un atteggiamento di obbedienza spontanea verso la direttiva (o perlomeno quelle di certi tipi) che A gli rivolge» (18). L'obbedienza di B è motivata non già dal timore delle sanzioni, ma «in virtù di impulso dominante e disinteressato che scaturisce dal rispetto per l'autorità di A». «Il

(17) *Ibidem*, pp. 95-96. Sotto questo profilo sono molto più «realistiche» le osservazioni che si trovano in L.M. FRIEDMAN, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, trad. di G. Tarullo, Bologna, 1978.

(18) Ross, *Direttive e Norme*, cit., p. 95.

potere o l'autorità di *A* non è in se stesso null'altro che la proiezione dell'atteggiamento di sottomissione di *B*» (19). Nell'autorità si riconosce il diritto o il potere di «promulgare direttive valide» (20).

Nel pensiero di Ross l'autorità è dunque un motivo specifico di obbedienza ad una direttiva, a cui corrisponde uno stato psicologico specifico che è il *sentimento di validità*. Evidentemente questa concezione dell'autorità non è nuova, anzi è quella più diffusa tra gli scienziati della politica ed i sociologi, anche se questi preferiscono parlare di «credenza nella legittimità» (21).

Che l'autorità si identifichi con il sentimento di validità o di obbligatorietà, nel senso che tale sentimento sia la causa per cui consideriamo certe persone 'autorità', può anche essere vero, ma il quesito più importante a questo punto diviene quello della causa di questo sentimento di obbligatorietà. Bisogna quindi rendere ragione non solo del sentimento di obbligatorietà, ma anche della convinzione dell'obbligatorietà di esso. Ricordiamo che Max Weber ha acutamente notato che il riconoscimento dell'autorità carismatica è sentito come un atto dovuto, come un dovere, e non già come un'attribuzione soggettiva di autorità. Da dove dunque ha origine questo sentirsi vincolati? Da dove ha origine il senso del dovere? Come mai lo stesso sentimento di obbligatorietà si presenta a noi come un dovere?

Ross identifica la spiegazione delle cause del sentimento di obbligatorietà con la sua giustificazione. Anzi, come subito vedremo, la giustificazione dell'autorità non è altro che l'ultimo stadio di quel processo psicologico che abbraccia l'origine e il tramonto dell'autorità. Sembra che per Ross il sen-

(19) *Ibidem*.

(20) *Ibidem*, p. 96.

(21) Cfr. M. STOPPINO, *Le forme del potere*, Napoli, 1974, pp. 90 e ss.

timento di obbligatorietà si presenti come spontaneo, cioè privo di una causa specifica e diretta. Egli pensa che tale sentimento dipenda da uno stadio di immaturità psichica, in cui ha spazio una morale di tipo autoritario priva di giustificazioni razionali (22). Con lo sviluppo delle capacità razionali diviene necessario darsi delle ragioni sulla necessità di obbedire alle direttive fondate sull'autorità. Bisogna quindi giustificare l'autorità, cioè la pretesa che sia giusto obbedire alle sue prescrizioni. Per giustificare l'autorità dobbiamo far ricorso ad una prescrizione più elevata che ci impone di obbedire ad essa. In tal modo perveniamo ad «un fondamento consistente in valori e ideali che si approvano immediatamente e si considerano come immediatamente vincolanti» (23). «Dunque è l'approvazione ovvero la valutazione di ciascuno e non l'autorità ad essere la fonte ultima dell'obbligo o validità»(24). Ciò significa che la fonte dell'obbligo è soggettiva, è l'autonomia morale. La conseguenza è l'eliminazione dell'autorità; infatti non v'è più alcuna ragione perché il soggetto non debba esercitare l'autonomia della coscienza nei confronti delle direttive morali, indipendentemente da ogni autorità. Con lo sviluppo della coscienza e della moralità critica le direttive personali basate sull'autorità tendono a trasformarsi in direttive impersonali di una moralità individuale o autonoma. La giustificazione dell'autorità è dunque per Ross il suo superamento, anzi la sua soppressione.

Quest'opera di razionalizzazione dei sentimenti di validità incontra però dei limiti. L'ordine politico sarebbe impossibile qualora non fosse diffuso il rispetto per l'autorità. In una certa misura questi stati psicologici «immaturi» sono per Ross necessari. V'è un residuo irrazionale ineliminabile dalla coscienza. In definitiva Ross ritiene eliminabile il sen-

(22) Ross, *Direttive e Norme*, cit., pp. 115.

(23) *Ibidem*, p. 116.

(24) *Ibidem*.

timento di sottomissione all'autorità personale, ma non quello di sottomissione all'autorità impersonale. Ciò è comprensibile, perché l'autorità personale è il più delle volte pedagogica e, perciò, provvisoria e sostitutiva, mentre quella impersonale è istituzionale e, perciò, stabile ed essenziale (25). Ma allora la risposta di Ross al problema della causa del sentimento di obbligatorietà può solo chiarire l'origine dell'autorità personale, ma non di quella impersonale. Quest'ultima resta misteriosa ed inspiegata, poiché altrimenti sarebbe per ciò stesso eliminata e rimossa.

Ross è dunque convinto che ogni giustificazione dell'autorità è un'eliminazione di essa. Egli oppone autorità e autonomia, autorità e razionalità. L'autorità resiste fin quando resta ingiustificata, cioè fin quando si obbedisce per il semplice fatto del rispetto dell'autorità. Ma tutto ciò non è convincente, in quanto la pretesa dell'autorità può essere giustificata senza che per questo l'autorità si dissolva. Si possono portare buone ragioni che giustificano in certe circostanze l'obbedienza alle prescrizioni di certe persone senza che ciò significhi obbedire a se stessi. Il concetto di autorità non è di per sé incompatibile con le nozioni di razionalità e di moralità critica (26).

b) Consideriamo ora l'autorità nelle *direttive personali nell'interesse dell'ascoltatore*. Questo è il caso dell'autorità epistemica ovvero dell'autorità dell'esperto. Bisogna subito avvertire che Ross non considera l'autorità epistemica un'autorità vera e propria e cerca perciò di non usare il termine stesso di 'autorità' a questo proposito. E si potrebbe pensare che nei casi in cui l'ascoltatore vuole realizzare i propri inte-

(25) Per la distinzione tra funzione sostitutiva e funzione essenziale dell'autorità cfr. Y.R. SIMON, *Philosophy of democratic Government*, Chicago, 1951, p. 59.

(26) Cfr. J. RAZ, *The Authority of Law. Essays on Law and Morality*, Oxford, 1979, p. 27.

ressi non vi sia spazio per il ruolo e la funzione dell'autorità. Ma non è così. In questi casi v'è bisogno di tenere presenti dati e valori oggettivi, senza la conoscenza dei quali la decisione non è «reale», cioè non si inserisce nelle situazioni reali e non realizza l'interesse che muove l'ascoltatore. V'è da precisare però che nelle direttive personali nell'interesse dell'ascoltatore l'autorità non ha il ruolo di forza motivante autonoma, essendo questo ruolo svolto dall'interesse stesso. In questi casi l'autorità si deve collegare non già con la forza motivante, ma con l'idea di azione. Essendo l'ascoltatore già motivato ad agire, l'autorità gli dice *come* agire, cioè gli presenta uno schema d'azione entro cui incanalare il corso dell'azione. «Il malato consulta un medico, chi ha difficoltà legali un avvocato, e chi ha problemi tecnici un ingegnere» (27). Per i problemi morali andiamo alla ricerca di amici saggi e non semplicemente di «esperti». Laddove è presente un conflitto di valori morali e si tratta di soppesare con prudenza le circostanze, la saggezza vale più della conoscenza tecnica (28).

La considerazione dell'autorità in relazione all'idea di azione o al modello di comportamento rimette in discussione la univocità della definizione di autorità in termini di forza motivante, dato che i due aspetti sono nettamente separati nel pensiero di Ross. Se l'autorità è uno stato psicologico che accompagna dall'esterno un'idea di azione, come può anche essere un fattore che attiene alla produzione e alla costruzione del modello di azione? Qui è in gioco l'univocità del concetto di autorità e, d'altronde, ridefinire — come cerca di fare Ross — l'autorità in termini di forza motivante, escludendo da essa altri riferimenti concettuali, significherebbe andare contro la constatazione empirica del ruolo che l'idea di autorità ha nell'ambito dei consigli, avvertimenti, raccomanda-

(27) Ross, *Direttive e Norme*, cit., p. 99.

(28) *Ibidem*, p. 101.

zioni e istruzioni. Poiché Ross ha separato nettamente la forza motivante dall'idea di azione, non può dar conto del fatto che l'autorità riguarda sia il *perché* agire che il *come* agire.

La differenza tra autorità come forza motivante esterna e autorità come interna all'idea di azione incide tra l'altro notevolmente nella spiegazione della genesi dello stato psicologico di sottomissione alle direttive altrui. Nelle direttive motivate direttamente dall'autorità si può far ricorso o alla spiegazione metafisico-religiosa o a quella empirico-psicologica(29). Nelle direttive motivate dall'interesse dell'ascoltatore la decisione di agire deve essere spiegata non soltanto facendo ricorso alla molla egoistica, ma anche alla convinzione con pretesa di oggettività che una determinata persona possieda certe qualità indispensabili per decidere in certi campi. E questa è una vera e propria *giustificazione* della sottomissione alle direttive altrui.

Ciò che hanno in comune questi diversi aspetti in cui l'autorità si presenta è il fatto che la causa dell'azione è sempre esterna al soggetto. L'autorità come forza motivante esterna potrà far ricorso a qualità soprannaturali o al processo di condizionamento psichico-sociale, ma mai ad un'autobbligazione psicologica o etica. L'autorità come interna all'idea di azione dovrà sempre tener presente che il modello di comportamento è costruito e proposto da un soggetto diverso da colui che deve agire. Ciò significa che in quest'ultimo caso la motivazione dell'interesse egoistico non spiega pienamente la efficacia della direttiva. L'ammalato prende la medicina non solo perché vuole guarire, ma anche perché questa è prescritta dal medico. Sostenere che si prende quella medicina perché così ha consigliato il dottore non è una spiegazione completa dell'azione, ma neppure sostenere che si prende quella medicina perché si vuole guarire lo è. Voglio dire che non sempre è possibile distinguere nettamente la determina-

(29) *Ibidem*, p. 97.

zione del fine dalla individuazione dei mezzi, il *perché* agire dal *come* agire. La scelta dei mezzi spesso interagisce sul modo stesso di concepire il fine e, quindi, sull'elezione di esso (30). V'è dunque una stretta correlazione tra autorità deontica e autorità epistemica. Entrambe appartengono di pieno diritto al processo dell'azione in tutta la sua complessa articolazione e fanno dell'autorità un modo completo di giustificazione dell'azione, e non già soltanto una spiegazione della motivazione.

Tale giustificazione è pienamente compatibile con l'eteronomia morale. Ciò significa che la giustificazione dell'azione non può essere intesa puramente e semplicemente come una razionalizzazione delle oscure forze psicologiche che ci inducono ad agire. Essa non è necessariamente la liberazione dall'eteronomia, ma può anche essere il riconoscimento o l'accettazione consapevole della dipendenza dalla conoscenza o dalla volontà altrui. Quest'accettazione entra a far parte degli elementi costitutivi dell'azione senza per ciò stesso condurre ad un superamento dell'eteronomia.

Queste riflessioni possono essere corroborate dalle notazioni di Ross sul rapporto tra scienza e politica (31). Per quanto l'oggettività e la neutralità della scienza siano un ideale da perseguire e un'esigenza etica, di fatto nel campo pratico (nel campo delle scienze sociali) è impossibile tracciare esattamente una linea di confine tra scienza e politica. Significative sono le seguenti affermazioni di Ross: «L'importanza della teoria non è quindi soltanto tecnica. Suo compito è anche quello di fornire una guida relativamente allo scopo medesimo: di chiarire e precisare gli atteggiamenti politici correggendo e integrando le opinioni condizionanti; o di indicare gli obiettivi che chi è al potere dovrebbe prefiggersi se avesse una conoscenza della realtà più adeguata di quella

(30) *Ibidem*, p. 100.

(31) Ross, *Diritto e Giustizia*, cit., pp. 297 e ss.

che possiede effettivamente » (32). «Io penso quindi che sia compatibile con l'ideale della purezza della scienza, e per di più vantaggioso, che il teorico stesso compia il salto irrazionale e offra il risultato sotto forma di istruzioni per il pratico» (33).

Nel campo delle scienze sociali rigida separazione tra conoscenza e volontà è quindi insostenibile e la necessaria interdipendenza tra fini e mezzi dovrebbe indurre a richiamare in vita il vecchio concetto di intelletto pratico, da molti considerato morto e sepolto.

2. *Regole giuridiche e autorità*

Finora abbiamo considerato le direttive personali, ma vi sono anche le *direttive impersonali*. Sono impersonali le direttive che mancano di un emittente (cioè la loro forza motivante non dipende dal potere, autorità o saggezza di un individuo) e quindi anche di un ricevente in quanto tale (34).

Ross distingue queste direttive a seconda della fonte da cui scaturisce la forza motivante: 1) *quasi-comandi*, se essa è indipendente da qualunque accettazione o riconoscimento da parte del ricevente; 2) *regole costitutive*, se essa si basa su mutui accordi; 3) *principi morali autonomi*, se essa si fonda sul riconoscimento autonomo da parte del soggetto. I quasi-comandi sono dunque eteronomi, le regole costitutive hanno natura mista, autonomo-eteronoma, i principi morali sono autonomi.

I quasi-comandi sono per noi la categoria più importante, perché tra essi Ross pone le regole giuridiche (35). I qua-

(32) *Ibidem*, p. 303.

(33) *Ibidem*, p. 305.

(34) Ross, *Direttive e Norme*, cit., p. 105.

(35) Si deve ricordare che per 'regola giuridica' Ross non indica sostanzialmente cosa diversa dalla norma giuridica, volendo con

si-comandi hanno in comune con i comandi il tipo di forza motivante (timore delle sanzioni o autorità), ma traggono tale forza non da qualche persona bensì da un ordinamento impersonale. L'autorità dunque non è soltanto proprietà attribuita a persone, ma anche ad enti impersonali come l'ordinamento giuridico (36). In tal caso l'autorità non è più dipendente da una qualità personale, ma ha carattere istituzionale, appartiene all'ordinamento giuridico nel suo complesso e, al contempo, è creata dall'ordinamento giuridico, cioè è attribuita alla persona in quanto questa è organo della comunità (37).

Direi che questo è il terzo significato del termine autorità che ritroviamo negli scritti di Ross, accanto a quello di forza motivante autonoma e di forza motivante collegata all'idea di azione. Qui si tratta dell'autorità come *competenza*, cioè in quanto funzione sociale (38). Sostengo che questo significato è irriducibile agli altri due e che Ross non tiene conto di questa specificità, dal momento che si sforza di ricondurre l'autorità impersonale al modello dell'autorità personale.

Quale forza motivante può essere attribuita all'ordinamento nel suo complesso? Ross afferma che le regole giuridiche (i quasi-comandi) possono essere obbedite o per timore delle sanzioni o per rispetto dell'autorità impersonale. Tuttavia Ross intende il rispetto dell'autorità impersonale dell'ordinamento in modo molto simile al rispetto dell'autorità personale. Esso si sostanzia nella considerazione dell'ordinamento come un valore in sé indipendentemente cioè dagli inte-

ciò designare le norme che hanno un carattere generico e universale e non già individuale. Cfr. *Ibidem*, pp. 176-177.

(36) *Ibidem*, p. 107.

(37) Ross, *Diritto e Giustizia*, cit., pp. 192-193.

(38) *Ibidem*, p. 192.

ressi personali, e si manifesta nella coscienza giuridica formale (39), che è rispetto per il diritto e per l'ordine sociale.

Tuttavia la particolare considerazione dell'autorità giuridica come competenza avrebbe dovuto spingere Ross a riconoscere una terza forza motivante accanto al timore delle sanzioni e al rispetto dell'autorità, e cioè il sentimento di solidarietà. Questo mi sembra più adeguato a spiegare l'autorità di un modello funzionalistico di ordinamento ed è determinato dalla presenza di interessi comuni o collettivi, al cui servizio è stata apprestata la macchina del diritto (40). L'obbedienza al e del funzionario può essere motivata dall'esigenza di favorire il funzionamento della macchina del diritto, la cui esistenza è percepita come utile ad interessi comuni. In sostanza si obbedisce o per sfuggire alla macchina del diritto, per non restare stritolati dai suoi ingranaggi (timore delle sanzioni), o per promuoverne il funzionamento (solidarietà). Ma questo Ross non lo considera — come già si è visto — propriamente obbedire all'autorità, poiché la forza motivante risiede pur sempre in un interesse, personale o comune che sia.

In ogni caso non v'è dubbio che l'obbedienza all'autorità come competenza e al diritto come istituzione sociale non può essere spiegata soltanto nei termini usati per le direttive personali e chiama in causa motivazioni diverse.

L'analisi rossiana degli atteggiamenti nei confronti dell'ordinamento giuridico presuppone la permanenza nel diritto estremamente razionalizzato della società tecnologica e post-industriale di consistenti ed ineliminabili residui appartenenti propriamente al mondo del diritto consuetudinario.

(39) *Ibidem*, p. 54; v. anche Ross, *Direttive e Norme*, cit., p. 162.

(40) *Ibidem*, p. 107; v. anche Ross, *Diritto e Giustizia*, cit., pp. 341-344.

3. *Norme e autorità*

Quest'ultima notazione viene ulteriormente confermata se osserviamo il rapporto tra autorità e norma. Ross distingue le norme dalle direttive. La norma è una direttiva che *esiste*. La definizione di norma deve contenere la ragione della sua esistenza. Quest'esistenza riguarda uno *stato di cose* sociali, cioè situazioni che, per quanto mutevoli, sono relativamente permanenti e non meramente eventi passeggeri (41). Il concetto di norma abbraccia così l'aspetto linguistico e semantico della direttiva e l'aspetto empirico e fattuale della situazione sociale. Una norma è una direttiva che si trova in una relazione di corrispondenza a certi fatti sociali. Per Ross è importante sottolineare che la relazione di corrispondenza ai fatti sociali non significa identificazione con essi, come ritiene il comportamentismo (cfr. la critica a Geiger). È proprio perchè la norma è una direttiva che si può affermare che essa è seguita o obbedita o sentita come vincolante. Ma questa direttiva è norma solo per la sua relazione con certi fatti sociali, in virtù della quale una norma « esiste ».

Questa relazione di corrispondenza ha due aspetti rilevanti: 1) la *regolarità esterna*, cioè il fatto che il modello di comportamento è seguito nella maggioranza dei casi dai membri della società; 2) la *regolarità interna*, cioè il fatto che la motivazione per cui è seguito consiste nella consapevolezza di seguire una regola e di essere vincolati a farlo. Ciò vale sia per i funzionari che per i cittadini.

L'aspetto interno in sostanza si identifica con il concetto rossiano di autorità. Esso infatti consiste nel sentimento di validità che accompagna l'osservanza della norma. Una direttiva è norma non solo quando corrisponde ad una situazione sociale, ma anche quando è sentita come vincolante.

(41) Ross, *Direttive e Norme*, cit., p. 141.

quando è seguita non già per timore delle sanzioni, ma perchè è ritenuta oggettivamente obbligatoria, cioè obbedita per *rispetto dell'autorità*.

Ross nella sostanza condivide la prospettiva tradizionale secondo cui un sistema giuridico è per definizione obbligatorio e perciò fornito di autorità. La particolarità della concezione di Ross sta tutta nella spiegazione in chiave psicologica dell'obbligatorietà dell'ordinamento. L'autorità da fonte di produzione delle norme diventa il motivo specifico che conduce all'obbedienza, da elemento esterno alla norma diventa una sua caratteristica interna, che ne determina l'efficacia, cioè nell'ottica di Ross la validità e l'esistenza.

Che un sistema giuridico esistente sia per definizione obbligatorio non è cosa pacifica ed indiscutibile. Vi è chi non pensa così e chi persino ritiene che non vi sia un'obbligazione morale speciale di obbedire alle leggi di un sistema giuridico giusto (42). Una concezione funzionalistica del sistema giuridico implica soltanto che esso venga considerato come un'istituzione sociale utile ed importante, ma su questa base non si può fondare né l'autorità del diritto né l'obbligo di obbedire alla legge. In effetti il pensiero di Ross oscilla tra la considerazione tecnologica del diritto e la considerazione etica tradizionale.

La prospettiva di Ross, come quella tradizionale, resta ancora «causale». La relazione tra autorità e norma è ancora quella tra causa ed effetto, anche se alla causalità fisica si sostituisce la causalità psicologica. Egli parla di *sentimento o sensazione di validità*, parla di *esperienza di validità* (43) per indicare lo stato psicologico in cui consiste il sentirsi obbligati. Descrive questo stato come qualcosa di misterioso e in-

(42) Cfr. ad esempio RAZ, *The Authority of Law*, cit., pp. 245 e ss.

(43) Ross, *Direttive e Norme*, cit., p. 148.

comprensibile (44), perché esso sembra provenire dal di fuori, ma al di fuori non esistono impedimenti ad agire violando il modello normativo.

V'è da chiedersi se questa concezione dell'obbligatorietà nella versione di Ross sia adeguata nei confronti del diritto come ordinamento normativo e se sia adeguata a spiegare sia l'obbedienza dei funzionari che quella dei cittadini. La spiegazione dell'obbligatorietà dell'ordinamento nei termini della causalità psicologica non evita per nulla l'entificazione di una causa che non esiste all'esterno. L'autorità impersonale dell'ordinamento appare come la causa dell'obbligo, mentre in realtà tale autorità — secondo Ross — è la proiezione di uno stato psicologico, che è la vera fonte dell'obbligo. Tuttavia la caratteristica del sentirsi obbligati è pur sempre la convinzione che la fonte dell'obbligo risiede al di fuori di noi. In tal modo non viene annullata, ma confermata l'idea che l'autorità consista in una relazione tra volontà separate.

Nell'ambito dei sistemi di norme l'autorità deve essere intesa come una *relazione interna* alla volontà piuttosto che come una *relazione causale* tra volontà separate (45). Essa rientra tra i modi di agire secondo regole, cioè secondo un modo stabile di fare le cose. Parlare di autorità 'impersonale' significa ancora entificare l'ordinamento, considerarlo come un soggetto separato. Bisogna invece chiarire che nell'ambito delle istituzioni l'autorità si presenta come una relazione tra l'azione e le regole e che l'intero ordinamento è un modello di autorità (*pattern of authority*) piuttosto che un soggetto di autorità.

Ross evidentemente intende descrivere uno stato psicologico sociologicamente presente anche nei confronti degli ordinamenti giuridici contemporanei. E in questo non si può

(44) *Ibidem*, p. 147.

(45) P. WINCH, *Authority*, in *Political Philosophy*, ed. by A. Quinton, Oxford, 1967, p. 98.

dargli torto. Ma fondare su di esso il concetto di norma e l'intera scienza giuridica e sociale appare inadeguato. Certamente l'obbedienza ad un sistema giuridico è dettata da un complesso di motivi di varia natura. Tuttavia, se vogliamo mantenerci sul piano sociologico, quello tipico oggi non sembra più essere il rispetto dell'autorità, ma semmai il rispetto del diritto, di cui parla Raz (46). Il rispetto dell'autorità di Ross si richiama ad un valore sentito come superiore ed indipendente da ogni interesse personale. Il rispetto della legge si identifica con quel senso di *lealtà* nei confronti della società, che è l'atteggiamento tipico nei confronti delle istituzioni alla cui pratica si partecipa. Prima abbiamo parlato di senso di solidarietà, ci si può anche richiamare al grado di socializzazione e così via.

Non manca indubbiamente nel pensiero di Ross anche un riferimento a questo aspetto, soprattutto per quanto riguarda l'obbedienza spontanea dei funzionari. Egli parla di «fedeltà alla costituzione» da parte degli organi dello Stato. Le norme secondarie (il *diritto delle sanzioni*), non essendo sanzionate, sono seguite per il semplice fatto che sono ritenute vincolanti dai funzionari dello Stato. Basta questo secondo Ross per dimostrare l'esistenza di un ordinamento giuridico, in quanto, dal punto di vista logico, le norme primarie (il *diritto sostanziale*) si possono dedurre dalle secondarie. Tuttavia, da un punto di vista psicologico, le norme primarie possono esistere indipendentemente dalle secondarie, se sono seguite con regolarità e percepite come vincolanti dai cittadini (47).

Questa distinzione tra l'esistenza dell'ordinamento dal punto di vista logico e dal punto di vista psicologico può essere ammessa nella teoria del diritto di Ross solo a patto di distinguere il problema dell'esistenza dell'ordinamento da

(46) RAZ, *The Authority of Law*, cit., p. 259.

(47) ROSS, *Direttive e Norme*, cit., p. 155.

quello dell'esistenza della norma, in quanto il suo concetto di «esistenza» di una norma è — come abbiamo visto — soltanto psicologico. Nell'ottica di Ross non v'è spazio — come invece v'è per Kelsen — per un'esistenza della norma da un punto di vista logico, in quanto una norma esiste solo se v'è il fatto psicologico di sentirsi obbligati da essa. Si verifica allora la situazione paradossale dell'esistenza di un ordinamento di norme, alcune delle quali propriamente non esistono. Questa difficoltà manifesta ancora una volta gli ostacoli che Ross incontra nel calare una concezione del diritto pensata come reinterpretazione della visione tradizionale nel contesto istituzionale del «sistema giuridico».

Ciò riceve un'ulteriore conferma dalla rivalutazione delle basi consuetudinarie del diritto scritto ai fini della spiegazione della genesi dell'autorità istituzionale e dell'obbedienza dei giudici. Per Ross la base originaria del diritto è la consuetudine o il *diritto implicito*. Infatti le norme di competenza, che dettano le condizioni necessarie per la creazione di una nuova norma giuridica, debbono essere obbedite spontaneamente e il sentimento di validità, essendo uno stato psicologico spontaneo, richiede per la sua genesi la consuetudine e la tradizione. Solo così può sorgere il senso di fedeltà alla costituzione e alle autorità derivate o costituite. La *norma fondamentale* del sistema, che è la norma o complesso di norme che definiscono la competenza dell'autorità suprema, appartiene dunque al diritto consuetudinario (48). Alla fin dei conti dunque per Ross l'autorità del diritto è l'autorità della tradizione.

Queste riflessioni non fanno che sviluppare ciò che già si affermava in *Diritto e Giustizia*: «Il positivismo deve dunque essere respinto, perché misconosce l'importanza di una determinata situazione culturale nell'applicazione del di-

(48) *Ibidem*, pp. 160-161.

ritto»(49). Qui evidentemente ci si oppone al positivismo formalistico in nome della convinzione che il diritto poggia su fattori irrazionali, poichè interessa il campo dell'agire, che è il dominio proprio delle forze istintive (50).

Per Ross — come per tutto il realismo scandinavo — il diritto poggia su fattori irrazionali ed insieme cerca di razionalizzarli. Questi due volti del diritto sono compresenti nella problematica dell'autorità, insieme forza misteriosa ed ineliminabile e fonte di stabilità dell'istituzione giuridica. Due aspetti che difficilmente possono stare insieme. La compresenza di queste due dimensioni manifesta ancora una volta la tensione latente nella teoria del diritto di Ross, la tensione tra l'autorità come forza irrazionale e l'autorità come competenza, tra l'autorità come potere e l'autorità come ragione strumentale.

Ci siamo soffermati per lo più sulle difficoltà interne che incontra la teoria dell'autorità nel pensiero di Ross, lasciando impregiudicata la questione di fondo sulla correttezza della riduzione del problema dell'autorità alla dimensione psicologica.

(49) Ross, *Diritto e Giustizia*, cit., p. 96.

(50) *Ibidem*, p. 282.